

LA TRASFORMAZIONE

ASPETTI FISCALI

- **Riferimenti, art. 2498 e s.s. cod. civ. e art. 170 e s.s. Tuir;**

La trasformazione è un istituto applicabile a tutti i tipi di società che consiste nella modificazione della forma giuridica; essa non comporta l'estinzione di una società e la nascita di un'altra ma la *continuazione della stessa sotto altra veste*.

Tipi:

1). Trasformazione omogenea: quando una società si trasforma in altra società di tipo diverso;

Nelle trasformazioni omogenee dobbiamo ulteriormente distinguere le seguenti fattispecie:

- la **trasformazione di società di persone in società di capitali**, che viene definita **progressiva** in quanto rappresenta un'**evoluzione** in termini del regime di responsabilità e autonomia patrimoniale applicabile ai soci;
- la **trasformazione di società di capitali in società di persone**, **regressiva** poiché determina un'**involutione** a livello di regime di responsabilità e autonomie patrimoniale applicabile;

2). Trasformazione eterogenea: si attua una trasformazione in enti di tipo diverso rispetto a quello originario, in proposito distinguiamo:

- a. trasformazione *di* una società di capitali: una società di capitali si trasforma in enti di tipo diverso (consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni);
- b. trasformazione *in* società di capitali: consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni si trasformano in società di capitali.

Neutralità Fiscale: l'operazione di trasformazione in altra forma societaria (dello stesso tipo o di tipo diverso) costituisce un'operazione generalmente neutrale ai fini della determinazione del reddito (senza emersione di plusvalenze/minusvalenze).

La trasformazione è regolamentata dall'art. 170 del TUIR, stabilendo che "non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed ai valori di avviamento".

La neutralità si giustifica con la circostanza che l'operazione non ha in alcun modo natura realizzativa, ma si concretizza soltanto in una modifica dell'atto costitutivo.

La trasformazione non incide infatti sulla gestione dell'impresa, ma solamente sullo status del soggetto imprenditore, lasciando inalterati i rapporti giuridici esterni compresi quelli tributari. Per effetto dell'operazione l'ente non si estingue, ma modifica soltanto la veste societaria attraverso la quale svolgere l'attività imprenditoriale, senza che vi sia fuoriuscita di beni dal patrimonio dell'imprenditore e quindi fatti generatori di reddito o perdite.

L'irrilevanza permane anche nei seguenti casi:

- trasformazione da soc. di persone in soc. di capitali (è obbligatoria la stima del cap soc. della trasformanda);
- quando le plusvalenze/minusvalenze sono iscritte in contabilità (e quindi in bilancio) per effetto del raffronto tra valori storici e quelli correnti.

In ossequio all'art.2500 ter del c.c. nella trasformazione omogenea progressiva il capitale della società trasformata viene determinato dall'esperto sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo. Qualora a seguito della valutazione dell'esperto emergano in relazione a determinati beni valori correnti differenti a quelli risultanti dalla contabilità in base al citato art.170 del TUIR emerge il cosiddetto doppio binario civilistico-fiscale, pertanto le relative plusvalenze e minusvalenze latenti dovranno essere sterilizzate da un punto di vista fiscale mediante variazioni in aumento e diminuzione ed utilizzo del quadro RV del Modello UNICO. In particolare.

- **“Immobilizzazioni materiali ed immateriali”**: in caso di rivalutazione, il maggior valore viene rilevato mediante una riserva di patrimonio netto; gli ammortamenti eccedenti sono rilevati in aumento parziale mediante il quadro RF; in caso di svalutazione vi è l'imputazione a conto economico e la variazione in aumento per sterilizzazione fiscale;
- **“Fondi non dedotti”**: in caso di presenza di fondi stanziati nella trasformanda per rischi non dedotti, sulla base della previsione dell'art.107 TUIR, i quali sulla base della valutazione dell'esperto sono non confermati o confermati in parte, il loro stralcio determina una sopravvenienza attiva oggetto di variazione in diminuzione, atteso che gli accantonamenti originari erano indeducibili.
- **Rimanenze**: Da un lato, vi è il disposto dell'articolo 170 del TUIR che afferma, come abbiamo visto, che la trasformazione “non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”, facendo quindi riferimento anche alle rimanenze, sebbene con una formulazione della norma piuttosto infelice.

Dall'altro, però, va messo in evidenza come, a differenza delle poste viste in precedenza, la norma “generale” del TUIR in materia di valutazione fiscale delle rimanenze ci porterebbe a conclusioni diverse: in base, infatti, all'articolo 110, eventuali rivalutazioni delle rimanenze assumono rilevanza dal punto di vista fiscale e quindi concorrono alla determinazione del reddito.

La questione è però controversa.

Alcuni ritengono infatti che debba essere data prevalenza alla norma “speciale” che governa la disciplina fiscale della trasformazione, e cioè all'articolo 170 del TUIR. Su questa base ritengono quindi che **anche per le rimanenze** vale in ogni caso il **principio della neutralità fiscale** e, qualora vengano recepiti **maggiori valori** nella contabilità della società risultante dalla trasformazione, questi non assumono rilevanza fiscale e non emerge quindi nel contempo alcuna plusvalenza tassabile. Altri ritengono invece al contrario prevalente la regola generale in tema di valutazione contenuta nell'articolo 110: “se viene attribuito un maggior valore alle rimanenze, e questo viene recepito nella contabilità della trasformata, questo è riconosciuto dal punto di vista fiscale a fronte di una plusvalenza da assoggettare ad

imposizione.” In base a questa chiave di lettura, la funzione dell’articolo 170 del Tuir sarebbe quella di garantire la neutralità della trasformazione in relazione ai diversi valori emergenti sulla base della valutazione peritale, senza però che questi vengano recepiti alla riapertura dei conti della società risultante dalla trasformazione.

- **“Obbligazioni”**: anche per le obbligazioni e i titoli ad esse assimilati vale un discorso analogo a quello fatto per le rimanenze. Per esse, infatti, la lettera c) del primo comma dell’articolo 110 del Tuir prevede la rilevanza fiscale delle eventuali rivalutazioni che concorrono integralmente alla formazione del reddito nel caso in cui i titoli sono iscritti nell’attivo circolante (mentre se sono iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, gli eventuali plusvalori hanno valenza fiscale nel limite delle minusvalenze in precedenza dedotte).

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI

Due le principali conseguenze:

1- Divisione dell’esercizio in due periodi fiscali (art. 170c.2);

La trasformazione determina una separazione del periodo di imposta in due esercizi; il reddito dovrà essere ripartito di conseguenza, dato il diverso regime fiscale previsto per le società di persone e le società di capitali.

La data di efficacia della trasformazione è quella dell’ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti e coincide quindi con la data di iscrizione dell’atto di trasformazione al Registro delle imprese. Per individuare correttamente i due periodi d’imposta che si generano dell’esercizio in cui avviene la trasformazione, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare nella circolare 49/E del 22 novembre 2004 come il giorno a partire dal quale decorrono gli effetti dell’operazione deve essere incluso nel primo periodo post trasformazione.

Esempio

L’atto di trasformazione di una S.n.c. in S.r.l. viene iscritto al Registro delle imprese in data 18 ottobre 2016. Il periodo di imposta ante trasformazione, in relazione al quale il reddito di impresa deve essere determinato con le regole Irpef, va dal 1° gennaio al 17 ottobre, mentre il primo periodo post trasformazione dal 18 ottobre al 31 dicembre.

Non è prevista la retroattività fiscale!

A differenza di ciò che è previsto nell’ambito della disciplina delle fusioni e scissioni, non è possibile retrodatare gli effetti fiscali di una trasformazione omogenea. In questo senso si è espressa anche l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 203/E del 20 giugno 2002, nella quale ha negato questa possibilità in relazione ad una trasformazione il cui atto era stato iscritto al Registro delle imprese il 2 gennaio (primo giorno lavorativo dell’anno).

Nel documento di prassi viene affermato che *“L’esigenza di frazionare il periodo d’imposta nel corso del quale si attua l’operazione di cui è questione, trova la sua “ratio” nel voler il legislatore impedire che la trasformazione possa consentire alla società di scegliere, in un momento successivo alla produzione del reddito, la forma di tassazione in concreto più conveniente”* e che quindi nel caso in esame *“la data di*

efficacia della delibera di trasformazione e conseguentemente dell'intera operazione non può che essere quella del 02/01/2003 comportando inevitabilmente la formazione di un periodo d'imposta infrannuale - coincidente con un solo giorno ancorché festivo - e l'assolvimento dei relativi obblighi ed adempimenti tributari".

E' possibile la postergazione fiscale?

Diverso invece il discorso per quanto concerne la possibilità di arrivare ad evitare il frazionamento del periodo di imposta attraverso la postergazione dell'efficacia della trasformazione. La questione va affrontata innanzitutto da un punto di vista civilistico e il Comitato notarile del Triveneto ha indicato come sia possibile ottenere un risultato di questo tipo, sebbene a determinate condizioni: vale a dire che il termine deve essere successivo rispetto all'iscrizione dell'atto di trasformazione nel Registro delle imprese, ma non eccedere i 60 giorni da questo momento. Potremmo quindi ottenere il risultato voluto di evitare il frazionamento del periodo d'imposta, effettuando la trasformazione nella parte finale dell'anno solare, con l'iscrizione dell'atto di trasformazione negli ultimi 60 giorni, e prevedendo che questa abbia efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Come procedere al ragguglio?

Sarà necessario raggugliare i componenti di reddito quali ammortamenti, accantonamenti, redditi forfettari e spese di manutenzione, alla minore durata del periodo.

Sarà inoltre necessario determinare le Rimanenze finali e iniziali ante e post liquidazione
Di seguito i riferimenti:

articolo 90 Tuir → proventi immobiliari

articolo 102, comma 2 Tuir → ammortamento beni materiali

articolo 102, comma 6 Tuir → spese di manutenzione beni materiali

articolo 104 Tuir → ammortamento finanziario beni gratuitamente devolvibili

articolo 106 Tuir → accantonamento per rischi su crediti

articolo 107, comma 1 Tuir → accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione

articolo 107, comma 2 Tuir → accantonamenti per spese di ripristino e manutenzione beni gratuitamente devolvibili imprese concessionarie costruzione e esercizio opere pubbliche.

Vi sono fattispecie non espressamente disciplinate dal legislatore che hanno generato dubbi interpretativi.

Per quanto riguarda gli oneri pluriennali e le quote di ammortamento dei beni immateriali, in considerazione del fatto che nessuna norma del Tuir impone il ragguglio ad anno del relativo costo deducibile dal reddito di impresa del periodo, sembra corretto ritenere che tali componenti negativi di reddito possono essere imputati per l'intera quota a ciascuno dei due autonomi periodi di imposta che si determinano ante e post trasformazione.

Per quel che concerne i costi a deducibilità frazionata, come ad esempio le spese di manutenzione eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili, trova applicazione il principio enunciato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 82/E/2003, secondo la quale "il ragguglio alla durata del periodo d'imposta non si applica a quei componenti

negativi la cui deducibilità è stabilita in misura fissa indipendentemente dalla durata del periodo d'imposta".

Alle medesime conclusioni si deve arrivare in relazione al trattamento delle quote costanti di componenti positivi o negativi di reddito rinviate da precedenti esercizi, come ad esempio nel caso delle plusvalenze rateizzate ex articolo 86, comma 4 del Tuir oppure alle quote di spese di rappresentanza a deducibilità rinviata ex articolo 108 del Tuir: per tali componenti di reddito va imputata una «quota intera» in corrispondenza di ciascuno dei due autonomi periodi di imposta che si determinano per effetto della trasformazione.

Periodo di riferimento	Contenuto	Termine presentazione	Eventuali versamenti
Da inizio esercizio alla data di trasformazione.	Reddito determinato secondo le regole delle società di persone.	Ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto al trasformazione.	Società: IRAP risultante dalla dichiarazione entro il 16 del mese succ. a quello di presentazione della dichiarazione. Soci: effettuano i versamenti delle imposte relative al reddito imputato per trasparenza secondo le modalità e termini ordinari.
Restante periodo fino a fine esercizio.	Reddito determinato secondo le regole delle società di capitali.	Termini ordinari previsti per le società di Capitali.	Società: IRES saldo; no acconto relativo all'esercizio in cui è avvenuta la trasformazione. IRAP acconto e saldo entro la scadenza ordinaria.

- Per la società trasformanda **il termine per la presentazione della dichiarazione è l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto al trasformazione, utilizzando il modello approvato nell'anno oggetto della dichiarazione.**
- Sostituto di imposta: i termini per la presentazione dell'apposita dichiarazione (Modello 770) non subiscono variazioni; deve essere presentata entro i termini ordinari e comprendere gli importi relativi all'intero anno precedente.

2- **Trattamento delle Riserve Pregresse (art. 170 c.3).**

La **distribuzione** delle riserve **costituite prima** della trasformazione **con utili imputati ai soci, non** è tassata in capo ai soci stessi se si verificano le seguenti **condizioni concorrenti**:

- le riserve devono risultare iscritte nel bilancio della trasformata;
- deve essere indicato che trattasi di **riserve di provenienza ante trasformazione** (appostandole in un'unica posta del tipo "riserve esistenti ex società di persone), e quindi di riserve di capitale già tassate in capo ai soci al momento della produzione del reddito. Inoltre, l'informazione dovrà essere data anche a livello dichiarativo, attraverso la compilazione del **prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS di Unico SC:**

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale				Incrementi				Decrementi				Saldo finale			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
RS130	Capitale sociale		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00
	di cui per utili		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00
	di cui per riserve in sospensione		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00
RS131	Riserve di capitale		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00

Nel rigo RS132:

- in colonna 1 vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione di cui all'articolo 170, comma 3, del Tuir con utili imputati ai soci a norma dell' articolo 5 del Tuir ed iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa;
- nella colonna 3, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell'imputazione di esse a capitale che non comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 47 del Tuir (in quest'ultimo caso un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RS130).

Fondi non tassati (in sospensione di imposta): i fondi liberi da imposta in capo alla società di persone (es. f.do rivalutazione monetaria) conservano tali caratteristiche e non sono soggetti a tassazione in caso di distribuzione, sempre che siano rispettate le condizioni richieste per le riserve. Allo stesso modo, qualora sia stato attuato un aumento di capitale con utilizzo dei fondi in sospensione, l'eventuale riduzione del capitale esuberante non costituisce distribuzione di riserve.

3- Riportabilità delle Perdite

Una delle questioni più controverse nel caso di trasformazione omogenea progressiva concerne la riportabilità delle perdite.

Nel caso di specie, infatti, si assiste alla trasformazione di un soggetto Irpef che, applicando le regole ordinarie in tema di società di persone, attribuisce i redditi e/o le perdite per trasparenza ai propri soci, in un soggetto Ires, che è esso stesso centro di imputazione del reddito prodotto.

Le eventuali perdite conseguite nel periodo di imposta intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia della trasformazione (così come avvenuto per quelle relative ai periodi di imposta precedenti) sono attribuite per trasparenza ai soci.

Realizzata la trasformazione in soggetto Ires, si applica il regime di riportabilità limitata delle perdite ex articolo 84 Tuir.

Sulla questione, l'Amministrazione Finanziaria ha preso posizione con la **risoluzione 11 luglio 2005, n. 28**, evidenziando che "*nessuna posizione giuridica soggettiva collegata alle suddette perdite sorge in capo alla società di persone che possa essere eventualmente trasmessa alla società di capitali risultante da una operazione di trasformazione*".

Dunque, le perdite attribuite per trasparenza ai soci non possono essere trasferite alla società di capitali, ma potranno essere utilizzate dai soci solo se e nella misura in cui continuino ad essere titolari, per altre attività dagli stessi esercitate anche in forma collettiva, di redditi di impresa.

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Due le principali conseguenze:

1- Divisione dell'esercizio in **due periodi fiscali (art. 170c.2)**;

Una trasformazione omogenea regressiva (da società di capitali in società di persone) costituisce come già detto in ogni caso un'operazione fiscalmente neutrale, ma diviene necessario frazionare in due il periodo di imposta in cui ha luogo la trasformazione, dichiarando separatamente i relativi redditi di periodo, al fine di assoggettare i medesimi ai differenti regimi fiscali previsti per le diverse tipologie societarie (articolo 170, comma 2, del Tuir):

- tassazione in capo alla società, per le società di capitali (ante trasformazione);
- tassazione per trasparenza in capo ai soci, per le società di persone (post trasformazione).

Periodo di riferimento	Contenuto	Termine presentazione	Eventuali versamenti
Da inizio esercizio alla data di trasformazione.	Reddito determinato secondo le regole delle società di capitali.	Termini ordinari previsti per le società di capitali.	Società: IRES saldo e acconto solo se la trasformazione è avvenuta successivamente al termine stabilito per il relativo versamento. IRAP acconto e saldo entro la scadenza ordinaria.
Restante periodo fino a fine esercizio.	Reddito determinato secondo le regole delle società di persone.	Termini ordinari.	Società: IRAP risultante dalla dichiarazione nei termini ordinari. Soci: effettuano i versamenti delle imposte relative al reddito imputato per trasparenza secondo le modalità e termini ordinari. Possono calcolare l'acconto IRPEF con metodo storico, senza tener conto del reddito della trasformata ovvero con metodo previsionale, relativamente al reddito imputato dalla società di persone.

1- **Trattamento delle Riserve Pregresse (art. 170 c.4 e 5).**

Le riserve costituite **prima** della trasformazione, escluse quelle non gravate da imposta (es. riserva versamento soci c/capitale):

- *se sono iscritte nel bilancio della società di persone, con indicazione della loro provenienza, sono tassate in capo ai soci nel momento della effettiva distribuzione*

ovvero dell'utilizzazione (eccezione fatta per l'utilizzo a titolo di copertura di perdite dell'esercizio).

- se non sono iscritte con separata indicazione nel bilancio della trasformata, vengono tassate nel periodo di imposta immediatamente successivo alla trasformazione.

Nell'ipotesi di distribuzione effettiva o figurativa, le riserve sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di capitali:

- **per il socio imprenditore, come utile o plusvalenza** a seconda che trattasi di riserve di utili o di capitale;

Riserve di Utili:

- ipotesi percezione da parte di soc. di capitali ed enti comm.li → tassazione al 5%;
- ipotesi percezione da parte di imprese individuali/soc di persone → tassati sul 49,72% dell'ammontare.

Riserve di Capitali: Non tassabili le somme provenienti dalla ripartizione di riserve di capitale e di determinati fondi assimilati (fatta salva la regola della prioritaria distribuzione delle riserve di utili che potrebbe determinarne la tassazione), nei limiti del costo fiscalmente riconosciuto alle azioni o quote possedute (costo che deve essere ridotto per l'importo distribuito).

L'eventuale eccedenza rispetto al costo riconosciuto alle azioni e quote è considerata plusvalenza, e come tale soggetta a tassazione (compresa la Pex).

- **per il socio persona fisica come reddito di capitale:**

La tassazione varia *a seconda che si tratti di distribuzione di riserve di utili ovvero di capitale e a seconda della percentuale di possesso detenuta dal socio (partecipazione qualificata o meno)* al momento dell'incasso.

La società informa il socio circa la natura della riserva distribuita, tramite apposita certificazione rilasciata a seguito della distribuzione della stessa.

Distribuzione di utili e riserve di utili

Partecipazioni qualificate: utili imponibili a seconda del periodo di produzione (ante 2008 → % di imponibilità al 40%; integralmente post 2008 → % di imponibilità al 49,72%; in entrambe i periodi: 40% prima e 49,72% per il residuo.)

n.b. se il beneficiario, al momento della percezione, dichiara di possedere i requisiti per la partecipazione qualificata, gli utili non subiscono ritenuta e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi ai fini della tassazione.

Partecipazioni non qualificate: la società applica una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sull'intero ammontare;

Distribuzione di riserve di capitale

Si tratta delle riserve e dei fondi costituiti con:

- sovrapprezzo di emissione di azioni e quote;
- interessi di conguaglio versati da sottoscrittori di nuove azioni o quote;
- versamento soci in c/capitale o a fondo perduto;
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

la distribuzione comporta la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle connesse azioni o quote possedute. Fino a capienza di tale riduzione la distribuzione non è tassata.

Se l'ammontare delle somme ricevute o del valore dei beni ricevuti è:

< o = al costo delle partecipazioni annullate → no tassazione;

> al costo delle partecipazioni annullate → tassazione della differenza come utile, secondo le regole ordinarie.

RIPORTO DELLE PERDITE E TRATTAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI

Perdite Fiscali

A differenza di quanto previsto per altre operazioni straordinarie, quali, ad esempio, la fusione oppure la scissione, nell'ambito del Tuir **non sono rinvenibili disposizioni normative che regolino la sorte delle perdite fiscali maturate in capo a società che siano oggetto di trasformazione societaria** (da società in persone in società di capitali o viceversa). Qualche spunto interpretativo deriva dalla lettura delle norme in materia di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, i cui effetti sono **assimilabili** di fatto ad una trasformazione della società di capitali in società di persone. La trasparenza, infatti, determina un passaggio da un regime di tassazione del reddito solo in capo alla società ad un regime che invece prevede l'imputazione del reddito direttamente ai soci. Le disposizioni previste negli articoli 8 e 84 del Tuir, contenenti rispettivamente le regole per il riporto delle perdite per i soggetti Irpef ed Ires, contengono delle indicazioni di ordine generale e non prevedono alcunché nel caso di operazioni di trasformazione societaria.

Con la circolare 29/E/2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte ad alcuni interrogativi in materia fiscale particolarmente interessanti. In particolare, per quel che interessa in questa sede, è stata affrontata la questione del riporto a nuovo delle eccedenze di interessi passivi non dedotti, di cui all'articolo 96 del Tuir, in presenza di trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone, nel qual caso l'Agenzia ritiene che tale eccedenza sia definitivamente persa.

Interessi passivi

Come noto, l'articolo 96 del Tuir contiene la disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi da parte delle società di capitali, le quali possono dedurre tali oneri (per la parte che eccede gli interessi attivi) maturati nel corso di ciascun periodo d'imposta, nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL), determinato dalla differenza tra Valore della produzione (aggregato "A" del conto economico) e Costi della produzione (aggregato "B" del conto economico), senza tener conto, nella determinazione della predetta differenza, delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Il comma 4 dell'articolo 96, in particolare, stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, in deducibili nel periodo d'imposta, in quanto eccedenti il 30% del ROL del

medesimo periodo, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30% del ROL di competenza.

Per la riportabilità nei successivi periodi d'imposta delle eccedenze di interessi passivi, rispetto a quelli attivi, la disposizione dell'articolo 96 non contiene alcun vincolo temporale, ragion per cui il recupero degli interessi non dedotti in un periodo d'imposta dipende dal miglioramento della situazione finanziaria della società nei successivi esercizi. È appena il caso di osservare che tale recupero può avvenire solamente laddove la società riesca ad ottenere nei successivi periodo d'imposta ROL "capianti", nel senso che oltre a coprire l'ammontare degli interessi passivi relativi all'anno di competenza, siano in grado anche di scomputare le eccedenze riportate dagli anni precedenti.

Nella circolare 19/E/2009, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è consentito riportare in avanti l'eventuale eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo d'imposta. Tale precisazione va tuttavia coordinata con quanto precisato nella successiva circolare AdE 38/E/2010, in cui l'Agenzia stessa ha precisato che l'eventuale eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi dell'anno stesso può essere utilizzata ad eventuale scomputo di eccedenze di interessi riportati dagli anni precedenti. In buona sostanza, l'eccedenza in questione:

- non può essere riportata in avanti nei successivi periodi d'imposta;
- può essere utilizzata a scomputo di eventuali eccedenze di interessi passivi riportati dai periodi d'imposta precedenti.

Venendo ora al contenuto del chiarimento dell'Agenzia, avente ad oggetto il destino delle "eccedenze" maturate in capo ad una S.r.l. trasformata in S.n.c., l'Agenzia ha negato la riportabilità di tali eccedenze, in quanto per i soggetti Irpef non si rende applicabile la disposizione normativa dell'articolo 96 del Tuir. Come noto, infatti, per i predetti soggetti gli interessi passivi sono deducibili con le regole ordinarie, salvo quanto stabilito dall'articolo 61 del Tuir, in cui si precisa che la deducibilità di tali oneri è determinata per la "parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono alla formazione del reddito e quelli che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi" (c.d. "pro rata generale"). Pertanto, conclude l'Agenzia, *"per la società di persone risultante dalla trasformazione non saranno applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 96, comma 4 del Tuir e **gli interessi passivi riportabili non potranno essere utilizzati in deduzione dall'istante secondo le regole in esso contenute**"*.

Le conclusioni cui perviene l'Ufficio, se condivisibili da un punto di vista teorico, comportano un possibile "danno" significativo per le società di capitali che deliberano la trasformazione regressiva (tipicamente effettuata, almeno in questi anni di crisi economica, per il sopravvenire di perdite che intaccano il capitale sociale minimo richiesto per le società di questo tipo), ragion per cui sarebbe stato possibile sostenere quanto segue:

- le eccedenze sono "congelate", in quanto la società potrebbe deliberare una nuova trasformazione, ritornando da società di persone a società di capitali, nel qual caso le predette eccedenze tornerebbero utilizzabili, in quanto riportabili in avanti senza limiti di tempo;
- la società trasformata potrebbe dedurre le eccedenze dal proprio reddito (imputabile per trasparenza ai soci), e ciò si potrebbe ottenere continuando ad applicare virtualmente le regole

dell'articolo 96 del Tuir anche in capo alla Snc, tenendo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un prospetto da cui risultino i conteggi effettuati. Tale soluzione, tra l'altro, è stata adottata dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 60/E/2005, in materia di riportabilità delle perdite fiscali maturate dalla società di capitali successivamente trasformata in società di persone, la quale può quindi utilizzare tali perdite prima di imputare ai soci il reddito per trasparenza.

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA (Art. 171 Tuir)

Consiste nella possibilità per le società di capitali di trasformarsi in Enti o Associazioni di natura non prettamente commerciale e viceversa.

Il reddito dovrà essere determinato separatamente, in base alle regole proprie degli enti non Commerciali e delle Società, con necessità di presentare due distinte dichiarazioni (ante e post trasformazione).

Con tale operazione le **s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni**; e, similmente, **le operazioni inverse che consentono di trasformare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali.**

i soggetti risultanti possono essere sia Enti commerciali che enti non commerciali a seconda che abbiano o meno quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Fiscalmente:

- 1) Trasformazione di società in altro ente commerciale: applicazione disciplina delle trasformazioni omogenee;
- 2) Trasformazione di società in comunione di azienda: si applica la disciplina relativa all'affitto dell'unica azienda dell'imprenditore individuale;
- 3) Trasformazione di società in ente non commerciale: la trasformazione comporta il realizzo al valore normale dei beni della società, salvo che non siano confluiti nell'azienda o nel complesso aziendale dell'ente stesso.
- 4) Trasformazione di Ente commerciale in Società: Neutrale
- 5) Trasformazione di Ente non commerciale in Società: operazione assimilata ad un conferimento, limitatamente ai beni diversi da quelli compresi nell'azienda o nel complesso aziendale dell'ente non commerciale. pertanto, il passaggio di beni appartenenti ad attività non commerciale costituisce ipotesi di realizzo di plusvalenze assoggettabili a tassazione come redditi diversi con le regole proprie dei singoli beni.